



Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15815/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0392(NLE)

SCH-EVAL 270
ENFOPOL 642
COMIX 744

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 dicembre 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14671/18; 14928/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Confederazione svizzera , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Confederazione svizzera, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione tenutasi il 20 dicembre 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Confederazione svizzera, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svizzera provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2018 nel settore della cooperazione di polizia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018) 4150 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dei requisiti relativi sia al recupero e allo scambio di informazioni in tempi rapidi che alle condizioni di uniformità per quanto riguarda il quadro operativo transfrontaliero, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2 e 3 qui di seguito.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato dovrebbe elaborare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che riporti l'elenco di tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e dovrebbe presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

la Svizzera provveda a

1. valutare la struttura della direzione della cooperazione internazionale di polizia (IPC) tenendo conto della creazione di un punto di contatto unico per tutti i canali di comunicazione della polizia a livello internazionale;
2. garantire l'interoperabilità fra i sistemi di flusso di lavoro dell'unità UE/SIRENE e dell'unità Centro operativo/Situazioni speciali oppure, in alternativa, prevedere un sistema comune di gestione dei casi;
3. mettere a disposizione del personale dell'IPC un'interfaccia di ricerca unica che consenta di consultare le banche dati pertinenti (cioè ORMA, SIRENE-IT, SuissePol-Index e RIPOL) senza dover necessariamente modificare i diritti d'accesso esistenti (accesso "hit/no-hit");
4. migliorare l'accesso alle banche dati di Interpol diverse da SLTD e SMV e I-24/7, ossia fornire una connessione diretta a tutte le autorità di contrasto;
5. dopo la valutazione dei rischi per la sicurezza, dotare gli agenti di polizia di pattuglia di dispositivi mobili (cioè smartphone, tablet, laptop) con accesso alle banche date pertinenti, garantendo al tempo stesso la sicurezza dell'accesso a tali banche dati;
6. incoraggiare e monitorare la formazione continua sulla cooperazione internazionale di polizia di tutti gli agenti di polizia a tutti i livelli;

7. ampliare il programma di formazione relativo alla cooperazione internazionale di polizia impartito agli agenti di polizia neoassunti durante la formazione iniziale;
8. promuovere e attuare pienamente l'accesso a fini di contrasto al sistema d'informazione visti (VIS) consentendo ricerche con dati biometrici;
9. esaminare, insieme alla Francia, la possibilità di modificare l'accordo bilaterale in materia di cooperazione di polizia in modo da eliminare gli ostacoli operativi e da garantire un efficace ricorso alle operazioni transfrontaliere;
10. prendere in considerazione la possibilità di rivedere la legislazione nazionale che attua la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni ai sensi di tale decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
